

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 30-09-20

Folignano, li 20-10-20

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Determinazione agevolazioni

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	A
GIACOBONI MARCO	A	CAPRIOTTI GIORGIO	P
TONELLI DANIELE	P	VAGNONI RAFFAELLA	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	ADDIS LAURA	P
ANGELINI MANUEL	P	DE CAROLIS MONIA	P
PRINCIPI PIETRO	P	Frillici Serena	P
CORRADETTI FULVIO	P		

=====

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TONELLI DANIELE in qualità di assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CAPRIOTTI GIORGIO
ADDIS LAURA
DE CAROLIS MONIA

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano, li 21/09/2020
Responsabile VI Settore
(Marinella Capriotti)

Illustra la proposta di Deliberazione l'Assessore al Bilancio Angelo Flaiani, precisa che i comuni possono, in deroga alla normativa vigente, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Reiferisce che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, si è ritenuto di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Riferisce, inoltre, che si è ritenuto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea e più precisamente: azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

Interviene il Consigliere Corradetti, chiedendo se anche queste ultime utenze, saranno tenute al conguaglio nel caso in cui i costi risultanti dal Piano per il 2020 siano superiori ai costi determinati per l'anno 2019.

Risponde l'Assessore Flaiani negativamente.

Il Consigliere Corradetti Annuncia la propria astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'articolo 106, comma 3-bis del D. L. 34/2020, ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Preso atto della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto di avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente: *azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero*

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 5.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 11 Capitolo 610/1 Bilancio 2020 "Agevolazioni TARI a favore delle attività commerciali per chiusura Covid";

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno con decreto del Presidente n. 19 del 20/02/2020;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 05/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il parere espresso sul presente atto dal Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 11, votanti n. 8, astenuti n. 3 (Principi, Corradetti, Capriotti), voti favorevoli n. 8, voti contrari n.

3

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019

Tariffe utenze domestiche

Tariffe TARI utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,52267	47,41947	(0,52267 * mq) + 47,41947
2	0,57129	77,5955	(0,57129 * mq) + 77,5955
3	0,61991	89,23482	(0,61991 * mq) + 89,23482
4	0,66853	116,39324	(0,66853 * mq) + 116,39324
5	0,71107	124,15279	(0,71107 * mq) + 124,15279
6 o più	0,74754	150,2335	(0,74754 * mq) + 150,2335

Tariffe TARI 2019 utenza non domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto TARI_14 CON RIDUZIONE DEL 20%	0,41610	0,40851	0,82461
2	Cinematografi e teatri TARI_22	0,47174	0,46189	0,93362
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta TARI_07	0,75478	0,73902	1,49380
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi TARI_10	0,97976	0,95585	1,93561
5	Stabilimenti balneari	0,54431	0,52732	1,07163
6	Esposizioni, autosaloni	0,39916	0,38747	0,78663
7	Alberghi con ristorante TARI_02	1,60245	1,27660	2,87905
8	Alberghi senza ristorante	1,02814	1,00075	2,02890
9	Case di cura e riposo TARI_21	1,07653	1,05336	2,12988
10	Ospedali	0,99186	0,96868	1,96053
11	Uffici, agenzie, studi professionali TARI_20	1,77808	1,73849	3,51657
12	Banche ed istituti di credito TARI_08	1,04024	1,01230	2,05254
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli TARI_15	1,47569	1,13462	2,61031
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze TARI_13	1,74179	1,21938	2,96118
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato TARI_16	0,87090	0,85449	1,72539
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,30635	1,27019	2,57653
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista TARI_05	1,42247	1,39028	2,81274
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista TARI_04	1,43698	1,40106	2,83804
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto TARI_11	1,52407	1,21168	2,73575
20	Attività industriali con capannoni di produzione TARI_06	1,07653	0,72752	1,80405
21	Attività artigianali di produzione beni specifici TARI_03	1,11765	1,09121	2,20886
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub TARI_18 CON RIDUZIONE DEL 25%	1,47417	1,44003	2,91420
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,85622	7,65962	15,51584
24	Bar, caffè, pasticceria TARI_09	1,48173	1,44660	2,92834
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari TARI_19	1,29764	1,26742	2,56505
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80227	1,75774	3,56001
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio TARI_17 CON RIDUZIONE DEL 40%	1,53496	1,49728	3,03224
28	Ipermercati di generi misti	1,77808	1,73336	3,51144
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,20934	4,10566	8,31500
30	Discoteche, night-club TARI_12	2,18716	0,87245	3,05961
16G	Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli	0,00716	0,00696	0,01412
29G	Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari	0,02306	0,02250	0,04556

Alle categorie 1, 22 e 27 si applicano le riduzioni di cui all'art. 12 bis del regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 05/09/2014 così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 12 del 30/03/2017

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39 in data 05/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI nello stesso stabilite.

3) di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente: *azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero*

4) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 5.000,00, trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 11 Capitolo 610/1 Bilancio 2020 "Agevolazioni TARI a favore delle attività commerciali per chiusura Covid";

5) di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

6) di provvedere *entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;*

7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno con decreto del Presidente n. 19 del 20/02/2020;

8) di richiamare la deliberazione G.M. N. 48 DEL 15/05/2020, recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 21/05/2020 relativa al differimento delle scadenze del pagamento della Tari anno 2020 nel modo seguente:

- 1 rata TARI- scadenza 10 giugno 2020
- 2 rata TARI - scadenza 10 dicembre 2020

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 20-10-20 e vi resterà fino al giorno
04-11-20 .

Folignano, li 20-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 31-10-20 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====